

DETERMINA A CONTRARRE

N. 33 del 14/12/2017

Affidamento funzioni di **GESTORE ESTERNO**, ai sensi della vigente normativa in materia di trasporto pubblico locale, del servizio di trasporto pubblico che la società **MTM srl** deve svolgere direttamente in esecuzione della Delibera di Giunta nr. 34 del 12/02/2014.



L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:

- La M.T.M. s.r.l. ha in essere un contratto con il Comune di Molfetta per **servizi di trasporto pubblico locale** vigente dal 01/01/2004, scaduto e successivamente prorogato fino al 30/06/2018 ai sensi dell'art 30 della L. R. 30/12/2013, n. 45, con Delibera della Giunta Comunale nr. 34 del 12/02/2014.

VISTE:


- le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 e dall'articolo 4, comma 2 del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011;
- l'art. 240 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. modif. ed integr..

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della suddetta vigente normativa in materia di trasporto pubblico locale, il servizio deve essere coordinato da un Gestore in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di onorabilità previsti dalla legge.

DATO ATTO CHE:

- la M.T.M. ha in organico il Gestore dei Trasporti, nella figura della Dott.ssa Antonella de Lucia, assunta a tempo determinato, sino al 31/12/2017, raggiungendo un periodo pari a 36 mesi;
- non è possibile eseguire una ulteriore proroga alla dipendente richiamata ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015 **Apposizione del termine e durata massima**, comma 1 "*Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.*", ed al comma 2 "*...Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.*" e dall'art. 21 comma 1 **Proroghe e rinnovi** della stessa norma 2 "*Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.*"



2/6

CONSIDERATO CHE:

- le società a controllo pubblico così dette *in house* sono soggette a particolari vincoli in materia di assunzione di personale. Infatti per il tempo indeterminato, l'art. 25 commi 4 e 5 del d.lgs. 175/2016 "**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**", prevede che, fino al 30 giugno 2018 le società a controllo pubblico possono effettuare l'assunzione a tempo indeterminato solo dei lavoratori iscritti nell'elenco del personale in esubero che verrà formato dalle Regioni al termine di un procedimento di ricognizione del personale, a cui dovranno partecipare nei prossimi mesi tutte le società in controllo pubblico. La violazione a tale disposizione comporta **la nullità dei rapporti di lavoro instaurati** e costituisce grave irregolarità sensi dell'art. 2409 del Codice Civile;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2017, "**Atto di indirizzo in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico e in materia di controllo e gestione economico – finanziaria e adempimenti legislativi**", ha posto dei vincoli assunzionali per i lavoratori a tempo indeterminato e dei limiti per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato.

PRESO ATTO CHE:


- in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale nr. 34 del 12/02/2014 citata occorre con immediatezza porre in essere ogni atto necessario per l'individuazione del nuovo Gestore dei trasporti, a far data già dal 01/01/2018.

VISTO CHE:

- la normativa introdotta dal recepimento del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 ha definito colui che dirige in modo continuativo l'impresa di trasporto, **GESTORE DEI TRASPORTI**. Questo gestore (ovviamente abilitato) può essere anche figura professionale esterna all'impresa legato ad essa da un contratto. L'art. 4 comma 2 del DM 25 novembre 2011 recita: "In alternativa al gestore avente legami con l'impresa, di cui al comma 1, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all'esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse". Inoltre al citato art. 4, par. 2 lettera b) di tale Regolamento si legge: "il contratto che lega l'impresa alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza".

PRESO ATTO CHE:

- le condizioni di urgenza e contingibilità che hanno determinato l'emanazione della più volte citata Delibera di giunta impongono al contempo l'esigenza immediata di acquisire all'esterno la risorsa professionale aventi i richiamati requisiti di idoneità professionale ed onorabilità al fine di garantire la continuità del servizio senza indugio.



IN OTTEMPERANZA:

- alla delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2017 **Atto di indirizzo in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico e in materia di controllo e gestione economico – finanziaria e adempimenti legislativi** al punto 2.10 *“Attuare ogni altro intervento che l’organo amministrativo riterrà utile al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della spesa e riduzione dell’incidenza della spesa di personale sulla spesa di funzionamento”* ed al punto 2.12 *“Tutte le Società in House del Comune di Molfetta dovranno approvare ovvero adeguare ad intervenuta esecutività della presente Delibera consigliare ove già approvati, i loro rispettivi atti interni in ossequio alle presenti linee guida in materia di contenimento dei costi del lavoro, delle consulenze, come indicato al precedente punto 2.4”*.

3/6

IN LINEA:

- con quanto già previsto dal Piano industriale della MTM S.r.l. approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28/09/2017 **Procedura di approvazione piano industriale MTM srl - Presa d’atto.** al punto 7 *“di incaricare la Giunta Comunale di predisporre un piano di dettaglio, da presentare al Consiglio Comunale per l’approvazione, nel quale siano riportate tutte le sinergie operative tra le tre società partecipate in house, la loro modalità di attuazione e le attività di controllo da realizzarsi mediante un organismo misto tecnico/amministrativo da presentare in concomitanza dell’adempimento previsto dall’art 20 del d.lgs. 175/16”*;

- con il piano industriale stesso, che tra le **prospettive di sviluppo** indica in più punti in merito al personale *“...evoluzione verso accordi di convenzione sinergica fra società partecipate appartenenti al Comune di Molfetta”* e modelli di integrazione dei servizi fra le società partecipate;

- con quanto già previsto (ma non ancora definito) dalla delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2017, al punto 3 ribadisce *“di incaricare la Giunta Comunale di predisporre un piano di dettaglio, da presentare al Consiglio Comunale per l’approvazione, nel quale siano riportate tutte le sinergie operative tra le tre società partecipate in house, la loro modalità di attuazione e le attività di controllo da realizzarsi mediante un organismo misto tecnico/amministrativo da presentare in concomitanza dell’adempimento previsto dall’art 20 del d.lgs. 175/16”*.

DATO ATTO CHE:

- nell’ambito dell’organico delle partecipate vi è un dipendente in possesso dei summenzionati requisiti e che da una informale indagine condotta è emersa la disponibilità a svolgere con decorrenza dal 01/01/2018 il ruolo di direttore di esercizio/gestore esterno dei trasporti da parte del dott. Giovanni Caputo in possesso dei requisiti di idoneità professionale come dimostrato dai documenti allo stesso allegati;

ATTESO CHE:

- il suindicato incaricando ha prodotto autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio della funzione conferenda.


DATO ATTO CHE:

- gli elementi atti a regolare il conferendo incarico sono contenuti nello schema di contratto allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

VISTO:

- gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile;

- il verbale della riunione con il socio, il Sindaco Tommaso Minervini, del 07/11/2017;



- Il verbale dell'Organo Amministrativo n 6 del 09/11/2017;
- Il verbale del 05/12/2017 alla presenza del Socio, il Sindaco Tommaso Minervini e dell'A.U. della Molfetta Multiservizi S.p.A. dott. Giordano Albanese;
- l'autorizzazione da parte del Datore di Lavoro, l'A.U. della Molfetta Multiservizi S.p.A. dott. Giordano Albanese, nr 421 del 14/12/2017 ad espletare tale incarico al Dott. Giovanni Caputo, già dipendente della Molfetta Multiservizi S.p.a. società *in house* del Comune di Molfetta.

RITENUTO:

- di dover affidare al dott. Giovanni Caputo le funzioni di gestore esterno/direttore di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale che il Comune di Molfetta deve svolgere in forza della più volte citata Delibera di Giunta.

RICHIAMATI:

- La Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 (Nuovo Codice di Appalti) "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".


VISTE:

- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall'ANAC contenente le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

DATO ATTO:

- che l'ammontare della spesa di che trattasi risulta inferiore ad € 40.000,00 e pertanto ai sensi dell'art. 36 c.2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti, "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta..";
- che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €. 40.000,00, trova applicazione quanto previsto dall'art. 37, c. 1, D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, "... fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";
- che si ricorre alle condizioni premesse dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici in merito all'affidamento diretto degli incarichi professionali, non solo perché l'importo è inferiore alla soglia dei 40.000 euro stabilita per legge ma anche per ragioni di economia di scala in merito;

4/6



- che pertanto l'affidamento diretto dell'incarico professionale è giustificato dal rispetto dei principi del Trattato relativi all'economicità, efficacia, trasparenza, par condicio e tempestività dell'azione amministrativa;
- che il professionista ha dichiarato, in relazione al vigente regolamento degli appalti e dei contratti di non avere rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con l'amministrazione e con altri enti, nei rapporti che siano in contrasto con l'incarico da ricevere e di non trovarsi pertanto in alcuna delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico medesimo.

RILEVATO:

- che la spesa per l'incarico professionale ammonta ad euro 400,00 mensili oltre oneri previsti per legge, e complessivi euro 2.400,00 oltre oneri previsti per legge, per prestazioni professionali.

CONSIDERATO CHE:

- tale prestazione di servizio non è contemplata fra i metaprodotto proposti dalle Centrali di committenza Consip e ME.P.A. e pertanto si può procedere all'affidamento diretto dell'incarico al Professionista che si è reso immediatamente disponibile all'esecuzione della prestazione;
- sono soddisfatte le prescrizioni in materia di conferimento di incarichi e verificata l'esistenza dei presupposti di legittimità inerenti l'oggetto delle prestazioni, che corrispondono a competenze attribuite all'Ente;
- per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici.

DATO ATTO:

- che la somma complessiva pari ad euro 2.400,00 oltre oneri previsti per legge, trova copertura nelle disponibilità del bilancio aziendale.

VISTI:


- il Nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società;
- il Piano industriale.

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente statuto societario.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa evidenziate che vengono qui integralmente richiamate:

1. Affidare al Dott. Giovanni Caputo, nato a Molfetta il 18.12.1969, ed ivi residente in via San Pietro n. 82, C.F. CPTGNN69T18F284C, P. IVA 04893320723, le funzioni di Gestore esterno/Direttore di esercizio, ai sensi della vigente normativa in materia di trasporto pubblico locale, del servizio di trasporto pubblico che il Comune di Molfetta deve svolgere direttamente in esecuzione Delibera della Giunta Comunale nr. 34 del 12/02/2014.
2. Dare atto che le condizioni contrattuali regolanti l'affidamento di cui infra sono riportate nello schema allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.



3. Impegnare, per le finalità di cui ai superiori punti 1 e 2, l'importo di Euro 2.400,00 oltre oneri previsti per legge, per l'incarico di che trattasi trova copertura nelle disponibilità del bilancio aziendale.
4. Di stabilire che al pagamento delle somme dovute si provvederà a 30 giorni dall'emissione della fattura.
5. Stabilire che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico della Società, Avv. Rita Campi.
6. Di stabilire che, successivamente all'assunzione del presente provvedimento, si procederà a porre in essere tutti gli adempimenti al fine dell'affidamento del servizio.
7. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione trasparente esclusivamente per opportuna pubblicità e trasparenza;
8. Di notificare il presente provvedimento:
 - al Dott. Giovanni Caputo,
 - all'Organo di controllo, Prof. Dott. Venturelli

6/6

Amministratore Unico
Società M.T.M. s.r.l.
(Avv. Rita Campi)



=====

Si allegano:

- All. 1. Verbale della riunione con il socio del 07/11/2017;
- All. 2. Verbale dell'organo Amministrativo n 6 del 09/11/2017;
- All. 3. Verbale del 05/12/2017 alla presenza del Socio, il Sindaco Tommaso Minervini e dell'A.U. della Molfetta Multiservizi S.p.A. dott. Giordano Albanese;
- All. 4. Autorizzazione da parte del Datore di Lavoro, l'A.U. della Molfetta Multiservizi S.p.A. dott. Giordano Albanese, nr 421 del 14/12/2017 ad espletare tale incarico al Dott. Giovanni Caputo, già dipendente della Molfetta Multiservizi S.p.a. società *in house* del Comune di Molfetta.